

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27165 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 12/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Husband Warren Maurice nato a Milano il 30/07/1964

avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato Giacomo Leone, sostituto processuale degli Avvocati Paolo Siniscalchi e Guido Colella, difensori di fiducia di Husband Warren Maurice, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Maurice Warren Husband in relazione a tutte le

imputazioni di cui al capo 5), perché estinte per prescrizione, imputazioni, queste, rispetto alle quali era, altresì, intervenuta revoca della costituzione di parte civile del "Fallimento MCB S.r.l."; ha, inoltre, assolto l'imputato dai capi 2.A.3), 2.A.4) e 2.B) perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato l'affermazione di responsabilità in relazione ai capi 2.A.5) e 2.A.6), rideterminando la pena in anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n.1., legge fall., con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del Casellario.

Quanto al capo 2.A.5), relativo al fallimento di "Industriale Calzature S.r.l.", dichiarato il 24 gennaio 2013, la condanna è stata confermata in relazione alla distrazione – o, comunque, alla dissipazione – del magazzino sociale, composto da materie prime e da prodotti finiti, attraverso un'articolata sequenza di operazioni di cessione che, muovendo da un trasferimento in favore della "Stock Trade S.r.l.", si sarebbe risolta, mediante ulteriori passaggi, in favore della "New Art S.r.l." e della "JDP S.r.l."; esito, questo, cui la Corte territoriale è pervenuta valorizzando la complessiva anomalia della struttura negoziale, l'incongruità tra la movimentazione dei beni e la documentazione di trasporto, il mancato integrale pagamento del prezzo pattuito in favore della società fallita, nonché la ritenuta riferibilità delle società interposte all'imputato e, quindi, qualificando l'operazione come priva di razionale giustificazione economica e idonea a depauperare il patrimonio sociale nella fase prossima al dissesto.

Quanto al capo 2.A.6), l'affermazione di responsabilità dell'imputato è stata confermata per avere egli distratto ingenti somme dal patrimonio di "Industriale Calzature S.r.l." mediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di un contratto di sublocazione immobiliare ritenuti fittizi. In particolare, il giudice di appello ha tratto ragione della natura meramente apparente delle prestazioni dedotte dall'assenza di loro riscontri documentali, dall'estrema genericità dell'oggetto contrattuale, dalla sproporzione degli esborsi sostenuti, nonché dalla riconducibilità delle controparti contrattuali alla sfera di controllo dell'imputato; ciò, con la sola esclusione del contratto di consulenza stipulato con Zeno De Pietri in epoca anteriore all'assunzione, da parte di Husband, del controllo di fatto sulla società.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Maurice Warren Husband, sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, consta di nove motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio e delle successive ordinanze di correzione dell'errore materiale, nonché degli atti conseguenti, per violazione degli artt. 130, 181, 183 e 429 cod. proc. pen., sostenendosi che l'omessa indicazione di parte delle imputazioni nel decreto di citazione a giudizio avrebbe determinato una nullità strutturale dell'atto introduttivo del giudizio, non emendabile mediante il procedimento di correzione materiale, neppure espletato in contraddittorio delle parti nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen., con necessaria regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare.

- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 159, comma 3, cod. pen. nonché la carenza e apparenza della motivazione in relazione all'ordinanza del Tribunale di Milano del 30 maggio 2019, che aveva disposto la sospensione del corso della prescrizione ancorché il rinvio, condiviso da tutte le parti processuali, fosse stato determinato da esigenze difensive funzionali all'acquisizione di documentazione decisiva.

- Con il terzo motivo si denuncia analoga violazione dell'art. 159 cod. pen. con riferimento all'ordinanza del 7 luglio 2021, con la quale era stata disposta un'ulteriore sospensione della prescrizione per un rinvio richiesto nell'interesse di imputati diversi dal ricorrente, lamentandosi l'illegittima estensione nei suoi confronti degli effetti sospensivi della prescrizione.

- Con il quarto motivo si eccepisce, sotto l'egida della violazione degli artt. 190 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'illegittimità del diniego di rinvio dell'udienza dibattimentale e, comunque, di rinnovazione dell'istruttoria in appello finalizzate all'acquisizione della documentazione fallimentare in possesso delle curatele di "Industriale Calzature S.r.l." e di "MCB S.r.l.", sul rilievo che tale diniego, corredato di giustificazione apparente, avrebbe determinato una ingiustificata compressione del diritto di difesa.

- Con il quinto motivo si deduce il vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità argomentativa in relazione al capo 2.A.5), censurandosi la qualificazione della cessione del magazzino della "IC S.r.l." come operazione distrattiva o dissipativa al lume degli stessi dati documentali richiamati, incompatibili con l'ipotesi accusatoria posta a fondamento della condanna.

- Con il sesto motivo si eccepisce, in via subordinata, l'errore qualificatorio in cui sarebbe incorso anche il giudice di appello laddove avrebbe trascurato la possibilità di ricondurre la fattispecie, come concretamente accertata, alla fattispecie astratta di ricettazione fallimentare di cui all'art. 232, secondo comma, n. 2, legge fall., posto che i beni oggetto di cessione provenivano già da una precedente distrazione.

- Con il settimo motivo si deduce l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui al capo 2.A.6), poiché la ritenuta fittizietà dei contratti di consulenza e di sublocazione sarebbe il frutto di un ragionamento circolare, fondato essenzialmente sulla mancanza di documentazione comprovante l'effettività delle prestazioni contrattuali, con indebita inversione dell'onere della prova e omessa valutazione delle risultanze testimoniali e difensive di segno contrario.

- Con l'ottavo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale privilegiato il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 5) ancorché fossero emerse plurime evidenze di manifesta insussistenza del fatto, suscettibili di imporre l'assoluzione nel merito.

- Con il nono motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno nonostante l'avvenuta definizione transattiva dei rapporti con tutte le parti civili e la revoca delle relative costituzioni, sulla base di un giudizio ritenuto generico e astratto circa la non integrale soddisfazione del pregiudizio.

3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente avendone avanzato tempestiva richiesta i difensori del ricorrente.

4. Gli stessi difensori in data 6 maggio 2026 hanno depositato in Cancelleria, tramite *PEC*, memoria con la quale hanno meglio lumeggiato le ragioni a sostegno dei motivi di ricorso e hanno insistito per il loro accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Va premesso che la sentenza impugnata ha, in primo luogo, dato atto che le transazioni cui il ricorrente è addivenuto con tutte le parti civili, e, in particolare con il "Fallimento I.C. S.r.l." e con il "Fallimento MCB S.r.l.", hanno comportato la revoca di tutte le costituzioni, con conseguente elisione di tutte le statuizioni civili (cfr. pag. 37, *sub* 8, primo capoverso); in secondo luogo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Warren Maurice Husband in relazione alle imputazioni di cui al capo 5), in quanto estinte per prescrizione.

Ne viene che, poiché le imputazioni di cui al capo 5) sono riferite alle condotte di bancarotta realizzate in danno della "MCB S.r.l." (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), rispetto alle quali il "Fallimento MCB S.r.l." ha revocato la costituzione di parte civile, la sentenza medesima nel dare atto dell'assenza di cause di proscioglimento dell'imputato nel merito *ictu oculi* evidenti (cfr. pag. 32, *sub* 5) si è attenuta al diritto vivente espressosi nel senso che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

Ratio decidendi, questa, con la quale il ricorrente si è confrontato solo in maniera, generica, non avendo allegato e documentato quali fossero le evidenze probatorie suscettibili di dimostrare, senza alcun bisogno di approfondimenti, che i fatti non sussistessero e che egli non li avesse commessi, da ciò derivando l'inammissibilità dell'ottavo motivo di ricorso.

2. Il rilievo che precede consente di dichiarare inammissibile anche il primo motivo.

La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, rilevando che l'omissione, nel corpo di esso, dell'integrale trascrizione dell'imputazione e, in particolare, del capo 5), relativo alle bancarotte afferenti al fallimento "MCB S.r.l.", articolato nei sottocapi 5.a.1), 5.a.2), 5.a.3), 5.a.4), 5.b.1), 5.b.2), 5.b.3), 5.b.4) e 5.c), integrasse una mera svista materiale di carattere grafico, tempestivamente sanata mediante le procedure di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. e la rinnovazione della notifica, senza alcuna incidenza sull'identità dell'accusa né sul concreto esercizio del diritto di difesa, atteso che il già menzionato capo 5) era contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, era stato oggetto di pieno contraddittorio in sede di udienza preliminare ed aveva accompagnato l'intero sviluppo del giudizio dibattimentale, sicché doveva escludersi, in difetto di un effettivo e dimostrato pregiudizio difensivo, la nullità dell'atto e degli atti conseguenti.

Così delineato il fuoco della questione dedotta, anche avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo di

imputazione in senso stretto, ma pure a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01), va ribadito che la nullità del decreto di citazione a giudizio per assoluta indeterminatezza della imputazione è configurabile solo quando l'incompletezza sia causa di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, per essere stato l'imputato costretto ad affrontare il dibattimento senza conoscere l'oggetto dell'addebito: vale a dire, ignorando i comportamenti per i quali gli si muova rimprovero. Situazione che, per le ragioni diffusamente indicate dalla Corte territoriale e qui richiamate, non potevano dirsi sussistenti in relazione alla posizione dell'imputato odierno ricorrente.

Nondimeno, poiché l'impugnazione, per essere ammissibile, deve essere assistita da un interesse che presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, nel senso che con essa è necessario che sia perseguito un risultato che sia non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01), non è dato comprendere quale sia il risultato praticamente favorevole derivante dalla rimozione della statuizione impugnata, essendo stato il ricorrente interamente prosciolto dalle accuse mossegli al capo 5), per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca, oltretutto, della costituzione di parte civile da parte del "Fallimento MCB S.r.l.".

3. Inammissibili sono anche il secondo e il quarto motivo.

3.1. Come spiegato ai punti 4.1.2. e 4.1.3. della sentenza impugnata, la sospensione dei termini prescrizionali, disposta con ordinanza del Tribunale di Milano del 30 maggio 2019 in occasione del rinvio ad altra data della celebrazione del processo per consentire alla difesa dell'imputato di acquisire documentazione dalle curatele del "Fallimento I.C. S.r.l." e del "Fallimento MCB S.r.l.", e il diniego di ulteriori rinvii del processo, motivato sulla base delle medesime ragioni, disposto con ordinanze dello stesso Tribunale del 9 e del 23 gennaio, sono stati giustificati dall'assenza di specificità e di concretezza delle richieste poste a fondamento degli invocati differimenti, che si presentavano come sostenuti da istanze di carattere meramente esplorativo, non sorrette dall'indicazione puntuale degli atti da acquisire e dalla dimostrazione della loro effettiva detenzione presso le curatele fallimentari nonché della loro decisività, come da onere incombente sulla difesa istante.

A tale onere, invero, non si è adempiuto neppure con il ricorso per cassazione, dal momento che il ricorrente non ha specificamente lumeggiato in che modo e in che misura la mancata o ritardata acquisizione della documentazione in possesso

della Curatela del "Fallimento I.C. S.r.l." avrebbe irreversibilmente inciso sulla preparazione della strategia difensiva in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui alle residue imputazioni 2A5) e 2A6), e sull'esito del processo in riferimento ad esso.

3.2. Né la Corte territoriale era tenuta a disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello e, comunque, a motivarne espressamente il diniego, posto che in materia vige il pacifico principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), di modo che il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 - 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 - 01).

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore comporta la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far data dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913 - 01; Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724 - 01). Né può dubitarsi dell'effetto estensivo della sospensione della prescrizione nei riguardi degli imputati, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 - 01; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649 - 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586 - 01).

5. Il quinto motivo è, invece, infondato.

La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, nel suo integrarsi con quella a corredo della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), è immune dai vizi argomentativi prospettati dal ricorrente, perché ha dato conto in maniera puntuale di tutti gli elementi probatori, di fonte dichiarativa e documentale, idonei a dimostrare l'illecito depauperamento del patrimonio della "I.C. S.r.l." mediante il trasferimento alla "JDP S.r.l. e alla "NEW ART. S.r.l., non accompagnato dal pagamento dell'intero corrispettivo, del magazzino di quella e ha dato conto dei passaggi del ragionamento decisorio, caratterizzato da un incedere tutt'altro che illogico, sotteso alla conferma della condanna di Maurice Warren Husband per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In particolare, ha spiegato: come la "I.C. S.r.l." avesse emesso in data 2 gennaio 2012 la fattura n. 1 nei confronti di "STOCK TRADE S.r.l." per un importo complessivo di euro 726.000,00, avente ad oggetto la cessione dell'intero magazzino (materie prime e prodotti lavorati), con previsione di pagamento rateale e come a tale fattura risultasse allegato il D.D.T. del 27 dicembre 2011, recante l'elenco dettagliato dei beni ceduti e indicante quale vettore il trasportatore Brugioni, con movimentazione complessiva di 25 colli, così da attestare documentalmente l'uscita delle merci dal patrimonio della fallita. Ha, poi, evidenziato come fosse emerso che la "STOCK TRADE S.r.l.", anziché adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte verso la "I.C. S.r.l., avesse dato corso a due distinte e immediate cessioni delle medesime merci: una in favore di "NEW ART S.r.l.", per euro 363.000,00 (fattura del 10 gennaio 2012), e l'altra in favore di "JDP S.r.l.", per euro 399.300,00 (fattura n. 2 del 10 febbraio 2012), rilevando come solo in riferimento alla cessione in favore della "JDP S.r.l." fosse stato rinvenuto un D.D.T., il quale, peraltro, era risultato privo di indicazione della provenienza delle merci dal deposito originariamente indicato nel primo trasferimento "IC"-"STOCK TRADE"; circostanza, questa, giudicata sintomatica della fittizietà dei passaggi intermedi.

Sotto il profilo finanziario, ha, infine, osservato come la "STOCK TRADE" avesse versato alla fallita soltanto euro 195.500,00, a fronte dell'importo complessivo dovuto di euro 726.000,00 e di come neppure la "JDP" e la "NEW ART" avessero versato i corrispettivi pattuiti alla "STOCK TRADE", tale catena di inadempimenti avendo determinato la definitiva perdita del magazzino senza adeguato ristoro per la "I.C.".

Alla stregua degli elementi riportati, siccome non illogicamente valutati nella loro globalità, avuto riguardo, oltretutto, al contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, che aveva riconosciuto la riconducibilità soggettiva tanto della JDP

quanto della stessa STOCK TRADE alla propria sfera di influenza economico-gestoria, deve riconoscersi come sia del tutto plausibile la conclusione rassegnata dalla Corte territoriale: ossia, che la successione dei passaggi negoziali, la mancanza di una tracciabilità coerente delle movimentazioni fisiche delle merci, l'omesso integrale pagamento del prezzo e l'assenza di ragionevoli giustificazioni economiche alternative integrassero, nel loro insieme, indici sintomatici univoci della natura distrattiva o, quanto meno, dissipativa dell'operazione descritta.

6. Il sesto motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo che l'errore qualificatorio denunciato – che avrebbe imposto la sussunzione del fatto di cui al capo 2A5) entro lo schema del delitto di ricettazione fallimentare ex art. 232 L.F. – è inedito, non risultando essere stato dedotto con i motivi di gravame, va, comunque, dato atto che si tratta di doglianza manifestamente infondata posto che è *jus receptum* che, in tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, Bergese, Rv. 284223 – 02; Sez. 5, n. 23686 del 06/05/2021, Di Dio Busà, Rv. 281413 – 01; Sez. 5, n. 45372 del 18/10/2019, Malandrino, Rv. 276991 – 01) e che il delitto di ricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01).

7. Il settimo motivo è, invece, infondato.

Anche con riferimento al capo 2.A.6), la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione completa, coerente e logicamente congrua, avendo la Corte territoriale puntualmente ricostruito il disegno distrattivo del ricorrente sulla base di una pluralità di elementi di fatto, analizzati singolarmente e nel loro complessivo significato indiziario.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la distrazione della somma complessiva di euro 1.045.050,13 di pertinenza della fallita "I.C. S.r.l." fosse stata realizzata mediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di un contratto di

sublocazione privi di reale contenuto economico, qualificabili come operazioni meramente simulate, funzionali al depauperamento del patrimonio di quella.

A suffragio, ha valorizzato il carattere del tutto generico e indeterminato dei contratti di consulenza, privi di una concreta indicazione delle attività da svolgere, degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, nonché l'assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite. Le consulenze risultavano, inoltre, formalmente intestate a società – la "EPI", la "BLACKTRACK" e la "ANYMA" (poi "JDP") – tutte riconducibili all'imputato, con evidente commistione soggettiva tra società committente e società beneficiarie dei flussi finanziari. Ha, poi, sottolineato che i contratti in questione erano del tutto incongrui rispetto all'oggetto sociale delle società che avrebbero dovuto erogare le consulenze, inidonee, per struttura e attività dichiarata, a fornire i servizi di elevato profilo strategico e commerciale formalmente indicati nei contratti, sì da rendere intrinsecamente implausibile la realtà delle prestazioni fatturate. Quanto al contratto di sublocazione dell'immobile di via della Spiga, ha, infine, evidenziato che tutte le spese di locazione e di ristrutturazione dell'intero immobile erano state poste a carico della "I.C.", ancorché solo una porzione del bene fosse stata sublocata alla fallita, con la conseguenza che i costi afferenti anche alle parti godute da "EPI" e da "ANYMA/JDP" erano andate a gravare integralmente sulla "I.C.", senza che ciò avesse trovato alcuna giustificazione economica o contabile, tanto più che non era stata rinvenuta, né offerta alla Curatela, alcuna documentazione contrattuale e contabile idonea a dare ragione dell'anomalia riscontrata, non spiegabile con la generica allegazione di una fortuita perdita della documentazione.

La Corte territoriale ha, inoltre, assegnato significato alla continuità e consistenza degli esborsi, protrattisi nel tempo, a fronte di assenza di risultati economici apprezzabili per la fallita, nonché alla riconducibilità delle società controparti alla sfera di controllo dell'imputato, elemento che ha rafforzato la qualificazione delle operazioni come meri strumenti di spoliazione patrimoniale.

Alla luce delle evidenze e dei rilievi riportati, ineccepibile risulta, sia sul piano della correttezza giuridica che su quello della tenuta logica, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito di entrambi i gradi: ossia, che i contratti passati in rassegna, in quanto non assistiti da nessuna valida traccia documentale né da riscontri oggettivi di esecuzione, erano stati meri espedienti negoziali finalizzati a distrarre risorse dalla fallita, con conseguente integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Tale approdo si pone, del resto, in linea con il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla

mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. In tale prospettiva, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori e l'obbligo di verità penalmente sanzionato ex art. 87 legge fall. giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova, non essendo sufficiente una generica allegazione dell'assorbimento delle risorse in costi gestionali, ove non documentati né analiticamente specificati (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710-01).

8. Il nono motivo è infondato.

Correttamente la sentenza impugnata ha negato che gli accordi transattivi siglati dall'imputato ricorrente con le parti civili, che, in ragione di essi, avevano revocato la loro costituzione, valessero di per sé, pur in assenza di una completa soddisfazione delle pretese della massa dei creditori, a renderlo meritevole della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01).

9. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/05/2026

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli